ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Art. 9

Disposizioni in materia di controlli

All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attivita' di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorita' di audit e' determinato in cinque unita'.».

Versione in vigore dal 8 maggio 2024, non più in vigore dal 7 luglio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
Titolo	I — Misure di riforma della politica di coesione
Capo	II — Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-in-materia-di-politiche-di-coesione/art-9-disposizioni-in-materia-di-controlli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it